

Dispositivo della sentenza di primo grado  
che **dichiara di non doversi procedere**  
in ordine al reato ascritto.

M I S S I S

PISAPIA Giuliano :- non doversi procedere in ordine al reato  
ascrittogli perche', concesse le attenuanti generiche e l'atte-  
nuante di cui all'art. 62 n.4 del C.P., ritenute prevalenti  
sulle contestate aggravanti, e' estinto per amnistia.

O M I S S I S

**Riferimenti al processo di appello.**  
Appello richiesto da Giuliano Pisapia  
nonostante il "non doversi procedere"  
della sentenza di primo grado.



TERZA Corte d'Assise d'Appello  
MILANO

N. 76 / 85 Reg. Gen.

Generalità dell'imputato o  
altre indicazioni personali che  
valgono a identificarlo: (art. 384  
n. 1, C.P.C.).

**Decreto di Citazione per Giudizio**  
Davanti la Corte di Assise d'Appello

Noi Dr. Luigi Maria Guicciardi

Presidente della 3<sup>a</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Visto il Decreto dell'Ill.mo sig. Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano in data 28 SET. 1985

che ordina l'apertura della Sessione di questa Corte d'Assise d'Appello.

Visti gli atti del procedimento penale

**CONTRO**

Omissis

Motivazioni della sentenza di secondo grado  
**passata in giudicato e quindi definitiva** che  
assolve l'appellante **per non aver commesso il fatto**  
(formula significativa perché all'epoca il codice ancora  
prevedeva la formula dubitativa dell'assoluzione per  
"insufficienza di prove").

2221

1558

PISAPIA Giuliano

OMISSIS

La Corte di 1° grado, ritenuta la responsabilità del  
Pisapia e riconosciuto peraltro, con giudizio di  
prevalenza, attenuanti generiche e quella di cui al  
l'art. 62 n. 4 G.P., dichiarò non doversi procedere a  
seguito di amnistia (D.P.R. n. 413/1978).  
Proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere in  
vece assolto con formula piena, stante la sua estre-  
mità al fatto contestatogli, e chiedendo altresì la  
parziale rinnovazione del dibattimento (che veniva  
disposta da questa Corte).

OMISSIS

1562

O  
M  
S  
S  
S  
S

in conclusione, non vi è prova - né vi sono apprezzabili indizi - di una partecipazione del Pisapia, sia pure solo sotto il profilo di un concorso morale, al fatto per il quale è stata levata a suo carico l'imputazione di furto, dalla quale l'appellante va per

1563

tanta aspettata per non aver commesso il fatto.

CORTE

D'APPELLO

DI

MILANO

O  
M  
I  
S  
S  
I  
S